



NEWS

Euroconference

Edizione di mercoledì 18 Dicembre 2024

DIRITTO SOCIETARIO

Obbligo d'esecuzione dei conferimenti e morosità del socio

di **Valerio Sangiovanni**

CASI OPERATIVI

Ipotesi di conferimento a "neutralità indotta"

di **Redazione**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Forfettari: la detenzione di partecipazioni in Srl o associazioni

di **Laura Mazzola**

ACCERTAMENTO

La nuova procedura di sottoscrizione dei pvc

di **Gianfranco Antico**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Quando un dividendo è paradisiaco? Tutti gli esami da fare ...

di **Ennio Vial**

LA LENTE SULLA RIFORMA

La nuova disciplina della cessione di quote professionali

di **Luciano Sorgato, Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365**

EDITORIALI



Magro Associati ed Euroconference: obiettivo revisione legale
di **Redazione**

Obbligo d'esecuzione dei conferimenti e morosità del socio

di **Valerio Sangiovanni**

Circolari e Riviste

**LA RIVISTA DELLE
OPERAZIONI STRAORDINARIE**

IN OFFERTA PER TE € 117 + IVA 4% anziché € 180 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%
Abbonati ora



La morosità del socio nell'esecuzione dei conferimenti deve essere affrontata dagli amministratori, nell'interesse sia degli altri soci sia dei creditori della società. L'articolo 2466, cod. civ., prevede la procedura che deve essere seguita. Se non riesce la vendita agli altri soci oppure a terzi, bisogna escludere il socio moroso. Occorre, inoltre, provvedere alla riduzione del capitale sociale. Nell'articolo si affrontano le tematiche connesse alla morosità del socio nel pagamento dei conferimenti.

La morosità del socio

Le società di capitali sono dotate, come del resto dice già la loro denominazione (*"di capitali"*), di un capitale minimo: per la Spa ammonta a 50.000 euro, mentre per la Srl a 10.000 euro. Vi è, poi, la figura della Srls semplificata, nella quale il capitale sociale può essere anche di 1 euro solo (così l'articolo 2463-bis, comma 2, cod. civ.).

Il capitale non deve essere versato tutto all'atto della costituzione della società, prevedendo la legge che possa essere versato in una misura variabile tra un minimo del 25% e un massimo del 100%. Più precisamente, si stabilisce che: *"alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo ... almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro ... o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare"* (così il comma 4 dell'articolo 2364, cod. civ.).

Se il conferimento viene versato solo in parte alla costituzione, gli amministratori possono poi – in qualsiasi momento – chiedere che i soci versino quanto manca per raggiungere il 100%. La percentuale mancante viene chiamata *"decimi"* (o, talvolta, *"centesimi"*) di capitale mancante^[1].

Ragionamenti analoghi a quelli appena svolti, in riferimento alla costituzione della società, valgono anche per l'aumento di capitale. Se, nel corso della vita della società, viene deliberato un aumento di capitale, i soci vengono chiamati a effettuare nuovi conferimenti. Laddove i nuovi conferimenti non vengano pagati da uno o più soci, questi si trovano in una situazione di

morosità e la società dovrà provare a recuperare il credito.

Sia per i conferimenti iniziali sia per quelli in sede d'aumento di capitale, potrebbe capitare che uno o più soci non paghino, in tutto o in parte, quanto promesso. Qual è il destino del socio moroso? Si tratta dei temi che si trattano in questo articolo [\[2\]](#).

La diffida da parte degli amministratori

Focalizzando l'analisi sul tipo societario Srl, per la sua diffusione e rilevanza pratica, la disposizione di riferimento è l'articolo 2466, cod. civ.. Al comma 1, la legge prevede che *“se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni”*.

Il primo passaggio consiste in una diffida inviata dagli amministratori ai soci morosi, diffida che si concretizzerà in una lettera raccomandata oppure in una pec. Bisogna lasciare un termine di 30 giorni per consentire al socio di reperire il danaro necessario a effettuare il versamento. Fino al decorso di 30 giorni non vi è morosità del socio; al decorso del termine, sussiste morosità del socio, e verranno attivati i passaggi successivi (vendita della quota del socio moroso agli altri soci o a terzi).

Il potere di deliberare e inviare la diffida al socio moroso spetta agli amministratori. Il comma 1 dell'articolo 2466, cod. civ., si esprime al plurale. Tuttavia, se vi è un amministratore unico, sarà questi a inviare la diffida. La procedura è un po' più complicata quando vi è una pluralità di amministratori, in quanto deve essere assunta una delibera da parte del CdA.

La questione della necessità di una delibera da parte del CdA è stata affrontata, recentemente, dal Tribunale di Venezia [\[3\]](#). Un socio viene diffidato dal CdA a versare i decimi mancanti. Dal momento che il socio non procede, la sua quota viene venduta agli altri soci. Il socio si rivolge allora al giudice veneziano, chiedendo il sequestro della sua quota che è stata venduta agli altri soci. Il Tribunale di Venezia accoglie la domanda e autorizza il socio a procedere al sequestro giudiziario della partecipazione oggetto di lite. Nel caso di specie, il CdA aveva assunto una delibera sulla questione del mancato pagamento dei decimi. Il giudice ritiene, tuttavia, la delibera troppo generica, in quanto essa prevedeva sì di diffidare il socio, ma non aveva fissato un termine entro il quale farlo. Inoltre, la delibera del CdA del 20 giugno era stata seguita pochi giorni dopo (il 30 giugno) da un'assemblea dei soci, alla quale il socio aveva regolarmente partecipato e votato [\[4\]](#). La circostanza che al socio sia stato consentito di votare è un indice, afferma il Tribunale di Venezia, che non ci fosse morosità del socio. In conclusione, il sequestro giudiziario viene autorizzato. La vendita della partecipazione del 50% del socio era avvenuta a vantaggio degli altri 2 soci, ciascuno dei quali aveva rilevato il 25% del capitale.

Anche il Tribunale di Napoli si è occupato della diffida che gli amministratori devono inviare al

socio moroso^[5]. Un socio non effettua i conferimenti dovuti sulla propria quota e viene escluso dalla società. La sua quota viene venduta agli altri soci e il socio moroso agisce in giudizio contro la Srl, affinché sia dichiarata l'inefficacia della vendita della quota per difetto dei presupposti di legge per escluderlo dalla società. La società ha 4 soci, ciascuno con il 25% del capitale sociale. La Srl viene costituita con il capitale minimo di 10.000 euro, e i 4 soci ne versano il 50% (5.000 euro in tutto, ossia 1.250 euro ciascuno) al momento della costituzione. Successivamente, viene assunta una delibera assembleare con la quale si decide che i soci devono versare i decimi mancanti (e, dunque, gli altri 5.000 euro). Uno dei soci non versa i 1.250 euro di sua spettanza e la sua quota viene venduta agli altri soci. Il socio si difende sostenendo di non aver mai ricevuto la lettera di diffida da parte degli amministratori prevista dal comma 1 dell'articolo 2466, cod. civ.. Il giudice napoletano rileva che la vendita della quota del socio moroso agli altri soci è riconducibile alla vendita per conto di chi spetta. Secondo l'articolo 1515, comma 1, cod. civ., *“se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo, il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui”*. L'eccezione del socio moroso di non aver ricevuto la lettera di diffida viene rigettata dal Tribunale di Napoli: risulta, difatti, che la lettera è stata inviata in data 22 dicembre 2017 al socio e che è giunta al medesimo in data 29 dicembre 2017. La diffida era così formulata: si invita e diffida formalmente il socio a conferire *“entro e non oltre il termine di 30 giorni da oggi le somme di cui al verbale di assemblea del 19 dicembre 2017. Perentorio tale termine gli amministratori provvederanno secondo le disposizioni di legge a ogni effetto di legge”*. Vi è, dunque, la prova d'invio e ricezione della comunicazione. Avvenuta la messa in mora del socio, la decisione dell'organo amministrativo di procedere alla vendita della quota di partecipazione del socio moroso agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione, anziché di promuovere l'azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti dal predetto socio, risulta legittima, trattandosi di scelta discrezionale tra 2 opzioni ugualmente valide e alternativamente percorribili. In conclusione, il Tribunale di Napoli ritiene che sia stato legittimo il ricorso alla procedura di vendita in danno del socio moroso, con conseguente esclusione dello stesso per non aver ottemperato all'obbligazione di liberare la parte di quota di partecipazione imputata a capitale e non versata nel termine perentorio di 30 giorni.

La vendita della quota del socio moroso agli altri soci

Se alla diffida inviata dagli amministratori non fa seguito alcun pagamento da parte del socio moroso, l'articolo 2466, cod. civ., prevede gli ulteriori passaggi cui sono chiamati i gestori. La legge stabilisce che: *“decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato”* (comma 2 dell'articolo 2466, cod. civ.).

Se il socio non paga nel termine di 30 giorni, gli amministratori sono di fronte a un bivio: agire in giudizio contro il socio moroso per ottenere il pagamento, oppure vendere la sua quota. Gli

amministratori faranno valutazioni di opportunità, nei singoli casi, su quale strada scegliere. Il fatto che il socio sia moroso, generalmente, farà venire meno la fiducia nei suoi confronti, cosicché è più probabile che la sua quota venga venduta.

Il comma 2 dell'articolo 2466, cod. civ., prevede che la quota del socio moroso possa essere venduta agli altri soci. Gli altri soci non hanno un obbligo d'acquistare la quota del moroso, hanno una mera facoltà in tal senso. Se i soci non acquistano, bisognerà trovare un terzo che compra: più precisamente, la legge prevede la vendita all'incanto, ossia a un terzo non identificato che sia il miglior offerente.

Il punto centrale è quantificare il valore della quota. Ci potrebbero essere radicali divergenze tra socio moroso venditore e altri soci acquirenti: il primo potrebbe volere delle somme eccessivamente elevate, mentre gli acquirenti potrebbero offrire delle somme eccessivamente basse. Per risolvere questo problema, il comma 2 dell'articolo 2466, cod. civ., detta un meccanismo automatico di determinazione del valore della quota: *“per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato”*. Trattandosi di un valore storico e certo, dovrebbero essere evitate liti tra il socio uscente e gli altri.

Il Tribunale di Torino si è occupato di un interessante caso di morosità del socio nel versare i decimi mancanti sui conferimenti e del successivo acquisto da parte di un altro socio^[6]. La Srl è composta di 3 soci: i primi 2 soci hanno il 31,11%, mentre il terzo socio possiede il 37,78%. La società viene costituita con il capitale minimo di 10.000 euro, del quale viene versato solo il 25% (per complessivi 2.500 euro). Alcuni anni dopo la costituzione, uno dei 3 soci, che è anche amministratore, chiede a tutti i soci di versare i decimi mancanti, ossia i 7.500 euro mancanti, ciascuno in proporzione alla propria partecipazione al capitale. Uno dei soci non effettua il pagamento. L'amministratore diffida il socio e poi si reca davanti al notaio, il quale redige l'atto di vendita della quota del socio moroso all'altro socio (quello che era anche amministratore) verso il corrispettivo di 8.204 euro. Questo importo è quello risultante dall'ultimo bilancio approvato. Si tratta, come si diceva, del criterio di valutazione stabilito espressamente dalla legge. Il socio moroso ritiene, tuttavia, di aver ricevuto troppo poco corrispettivo per la propria quota, che in realtà varrebbe molto di più. Per questa ragione, agisce in giudizio nei confronti della società e del socio acquirente, chiedendo che gli venga liquidata una somma maggiore. La vendita della quota era avvenuta nel settembre del 2018 sulla base dell'ultimo bilancio approvato, che era quello di chiusura dell'esercizio 2016. Appena un mese dopo (nell'ottobre 2018) viene approvato il bilancio relativo all'esercizio 2017. Da questo bilancio il valore della quota del socio moroso risulta essere molto maggiore, ammontando a 38.384,45 euro. La contestazione mossa alla società e al socio acquirente è quella di avere ritardato l'approvazione del bilancio al fine di riconoscere al socio moroso un importo inferiore. In effetti, se si esamina l'articolo 2478-bis, comma 1, cod. civ., questa disposizione prevede che il bilancio: *“è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364”*.

La norma richiamata prevede che: *“l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni ... quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società”*.

Come emerge dal combinato di queste disposizioni, comunque il bilancio deve essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Nel caso affrontato dal Tribunale di Torino, l’approvazione avvenne, invece, a ottobre (e, dunque, certamente con ritardo rispetto al termine ultimo previsto di fine giugno). Il Tribunale di Torino, tuttavia, rigetta la domanda del socio moroso. Il giudice torinese dà peso al dato testuale dell’articolo 2466, cod. civ., secondo cui rileva l’ultimo bilancio approvato. Nel caso in esame, l’ultimo bilancio approvato era quello relativo all’esercizio 2016. Il socio moroso non può pretendere un importo maggiore rispetto a quello che gli è stato corrisposto per la quota. Ciò che potrebbe fare il socio moroso è azionare la responsabilità dell’amministratore per avere ritardato l’approvazione del bilancio, ma si tratta di una domanda diversa da quelle presentate.

La vendita della quota all’incanto

Il Legislatore preferisce che la vendita della quota del socio moroso venga tentata prima nei confronti degli altri attuali soci e poi – solo se i soci attuali non sono disponibili all’acquisto – nei confronti di terzi diversi dai soci. Più precisamente, si prevede che *“in mancanza di offerte per l’acquisto, se l’atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all’incanto”* (comma 2 dell’articolo 2466, cod. civ.).

L’idea sottostante è quella di conservare la medesima compagine sociale, se appena possibile. La vendita agli altri soci non implica l’entrata in società di sconosciuti; essa produce solo l’effetto di incrementare la partecipazione detenuta dagli altri soci: se, ad esempio, i soci sono 3, con il 33,33% cadauno del capitale, rilevando la quota del socio moroso, gli altri 2 soci virtuosi salgono al 50% del capitale.

Se, però, i soci non vogliono acquistare la quota o non hanno i mezzi per acquistarla, si può procedere alla vendita all’incanto, ossia a un terzo sconosciuto miglior offerente. Il comma 2 dell’articolo 2466, cod. civ., fa riferimento all’atto costitutivo. La disposizione non è chiarissima. Va interpretata nel senso che lo statuto può vietare la vendita all’incanto, proprio al fine di evitare l’ingresso di terzi in società. La norma, in realtà, parrebbe dire che la vendita all’incanto è consentita solo in caso di espressa previsione statutaria in senso affermativo.

La vendita all’incanto, nell’ambito che si sta qui esaminando, discende da una previsione legislativa. Va inoltre considerato che negli statuti di Srl è molto frequente la clausola di prelazione, che prevede che – nel caso in cui un socio intenda vendere la propria partecipazione – deve prima offrirla agli altri soci. Il contesto del socio moroso è, però, diverso

dal contesto della libera vendita della quota a terzi, quando non ci sono situazioni di morosità.

Una sentenza del Tribunale di Palermo si è occupata della relazione tra la morosità del socio e il diritto di prelazione previsto dallo statuto^[7]. Gli amministratori di una Srl diffidano un socio, titolare del 49% del capitale sociale, a effettuare il versamento dei conferimenti ancora dovuti. Dal momento che il socio non adempie nel termine, l'assemblea della società delibera di escludere il socio e di ridurre il capitale sociale da 100.000 euro a 51.000 euro mediante annullamento della quota del socio moroso del valore nominale di 49.000 euro. Il socio escluso impugna la delibera sollevando alcune eccezioni. Il socio escluso contesta, in particolare, che non sarebbe stato rispettato il diritto di prelazione, nel senso che la quota – prima di essere annullata – avrebbe dovuto essere offerta agli altri soci. L'eccezione viene, però, rigettata del giudice palermitano. Il comma 2 dell'articolo 2466, cod. civ., prevede che gli amministratori *“possono”* vendere agli altri soci la quota del socio moroso. Non si tratta di un obbligo, bensì di una facoltà. Se, tuttavia, lo statuto prevede la clausola di prelazione, vi è un obbligo di offrire la quota del socio moroso agli altri soci. Il Tribunale di Palermo non accoglie comunque il motivo d'impugnazione, in quanto la violazione del diritto di prelazione dovrebbe essere fatta valere dagli altri soci, non dal socio moroso. Il socio che non paga i conferimenti perde il diritto di conservare la quota e non può esercitare alcuna prelazione. Per tacere del fatto che la prelazione può riguardare solo quote altrui, e non la propria. In conclusione, il giudice palermitano rigetta l'impugnazione e conferma, dunque, la legittimità della condotta degli amministratori e dell'assemblea, che – a seguito della morosità del socio – lo ha escluso dalla Srl, riducendo il capitale sociale.

L'esclusione del socio moroso rispetto ai conferimenti iniziali

L'articolo 2466, cod. civ., è basato su una serie di passaggi di progressiva gravità: prima si cerca di ottenere il pagamento dal socio, poi si cerca di trovare un acquirente della quota (sia esso un altro socio oppure un terzo), infine si esclude il socio dalla società, non rimanendo alternative rispetto alla morosità e alla mancanza di un contributo effettivo al capitale della società.

Più precisamente il comma 3 dell'articolo 2466, cod. civ., prevede che *“se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente”*. Se la vendita a soci o terzi si perfeziona, *nulla quaestio*: il danaro, non pagato dal socio moroso, è stato ugualmente percepito dalla società, grazie al pagamento di un altro socio o di un terzo. Se, però, non si trovano compratori, la questione si fa più complessa: si continua ad avere in società un socio che ha promesso di effettuare dei conferimenti, ma che in realtà non effettua. La società manca del capitale promesso: il capitale è insomma solo sottoscritto, ma non effettivamente versato.

La soluzione prevista dal Legislatore è quella di escludere il socio. L'esclusione è un

meccanismo con il quale si pone fine al rapporto società-socio: il socio cessa di essere tale. La disposizione dice che la competenza spetta agli amministratori (e non all'assemblea). Parrebbe, insomma, essere una competenza di tipo gestorio. Di fatto, nella prassi, spesso è l'assemblea dei soci a deliberare l'esclusione del socio moroso.

A seguito dell'esclusione, rimangono, però, 2 profili che devono essere regolati:

1. che succede dei versamenti parziali effettuati dal socio?
2. come si riverbera il mancato incasso sul capitale della società?

Ambedue i profili sono disciplinati espressamente dalla legge. Il comma 3 dell'articolo 2466, cod. civ., prevede che le somme riscosse dalla società sono trattenute dalla medesima. Si tratta di una sorte di penale *ex lege* in capo al socio moroso per il fatto di non aver versato il capitale promesso. Si immagini che la società debba essere costituita con un capitale di 20.000 euro, con 2 soci, ciascuno al 50% del capitale: il conferimento di ciascuno ammonta a 10.000 euro. Si ipotizzi, altresì, che i soci versino inizialmente solo il 25% ciascuno. Se il socio Caio, che ha versato 2.500 euro (sui 10.000 totali), non versa successivamente i 7.500 euro mancanti, l'importo di 2.500 euro può essere trattenuto dalla società.

Il secondo aspetto è quello dei riflessi della morosità del socio e della sua esclusione sul capitale della società. Nell'esempio appena fatto, il capitale, astrattamente, ammonterebbe a 20.000 euro, ma è stato versato solo dal socio Tizio per 10.000 euro e dal socio Caio per 2.500 euro. Dal momento che il socio Caio viene escluso, la sua quota deve essere annullata, cosicché il capitale verrà ridotto a soli 10.000 euro. Nell'esempio fatto, la società è diventata da bipersonale a unipersonale.

L'esclusione del socio opera se non vengono effettuati i versamenti dei decimi mancanti, non se il socio non effettua versamenti dovuti ad altro titolo. Di questi profili si è occupato, recentemente, il Tribunale di Roma^[8]. La Srl è composta di 2 soci, ciascuno al 50% del capitale. Più precisamente si tratta di una Srls, che è stata costituita con il capitale di 100 euro, sottoscritto interamente dai 2 soci per 50 euro ciascuno. A un certo punto, l'amministratrice della società, che è anche una delle 2 socie, chiede all'altra socia il versamento di 40.000 euro a titolo di asserito aumento di capitale. Poiché la seconda socia non provvede, viene assunta una delibera d'esclusione della seconda socia dalla Srls. La socia esclusa impugna la delibera assembleare. Il Tribunale di Roma accoglie l'impugnazione e dichiara l'invalidità della delibera assunta dalla Srls. In primo luogo, il giudice romano chiarisce che l'articolo 2466, cod. civ., sulla morosità del socio è applicabile anche alla Srls. Difatti, l'ultimo comma dell'articolo 2463-bis, cod. civ., prevede che *"si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili"*. Il Tribunale di Roma accerta che i conferimenti iniziali (seppure nella somma esigua di 100 euro) sono stati interamente eseguiti da ambedue i soci. In secondo luogo, il medesimo giudice romano accerta che non vi è stata alcuna delibera di aumento di capitale: non sussiste, dunque, alcun obbligo d'effettuare ulteriori conferimenti in capo ai soci.

Il socio moroso nell'aumento di capitale

Si è visto che il socio moroso, nell'esecuzione dei conferimenti iniziali, può essere escluso dalla società, se non si trova alcun compratore della sua quota. Vale, questa regola, anche in caso d'aumento di capitale?

La Corte di Cassazione ha risposto negativamente al quesito. Il mancato versamento in sede di costituzione della società va tenuto distinto dal mancato conferimento in sede d'aumento di capitale. Se il socio ha pagato i conferimenti iniziali e poi non paga i conferimenti in sede d'aumento di capitale, l'esclusione lo priverebbe, difatti, della qualità di socio, anche con riferimento ai versamenti originariamente e realmente effettuati. Si verificherebbe una situazione di sostanziale ingiustizia, in quanto l'inadempimento del socio riguarda solo i secondi versamenti (quelli nel contesto dell'aumento di capitale) e non gli originari versamenti (quelli in sede di costituzione della società).

Più precisamente, la Corte di Cassazione ha affermato che, nelle Srl, nel caso di mora del socio, nell'esecuzione dei conferimenti dovuti alla società a titolo di conferimento per il debito da sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, deliberato dall'assemblea nel corso della vita della società, il socio non può essere escluso, essendo egli titolare della partecipazione sociale sin dalla costituzione della società; pertanto, ferma la permanenza del socio in società per la quota già posseduta, l'assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall'aumento non onorato^[9].

L'esclusione del socio moroso dal diritto di voto

Il comma 4 dell'articolo 2466, cod. civ., prevede che *"il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci"*. Si tratta di una sanzione *"interlocutoria"* per il socio, finalizzata a spingerlo a effettuare i versamenti cui è tenuto. L'esclusione dal diritto di voto riguarda tutte le decisioni dei soci, come previste dall'articolo 2479, cod. civ..

La giurisprudenza ritiene che il socio moroso non possa votare (circostanza pacifica, risultando direttamente dalla legge), ma che egli possa comunque impugnare la delibera che viene assunta dall'assemblea. Il diritto di voto e il diritto d'impugnazione sono 2 distinti diritti. Nel regolare l'invalidità delle decisioni dei soci, il comma 1 dell'articolo 2479-ter, cod. civ., prevede che *"le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito"*. Se un socio non può votare, egli non consente alla decisione degli altri soci. Ne consegue che è legittimato a impugnare la delibera.

La questione del diritto d'impugnazione del socio moroso è stata affrontata dal Tribunale di

Milano[10]. Un socio titolare del 23% del capitale di una Srl impugna la delibera assembleare d'approvazione del bilancio. Il giudice milanese ritiene che, benché sia moroso, il socio abbia diritto d'impugnare le delibere.

Più in generale, il socio moroso non perde gli altri diritti che gli competono in qualità di socio. La perdita dei diritti avverrà con l'esclusione dalla società, se si giungerà a questo esito. Finché è socio (benché moroso) ha tutti i diritti che gli competono in detta qualità (tranne, come detto, il diritto di voto).

La Corte di Cassazione ha in particolare affermato che il socio moroso di Srl non è ammesso, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2466, cod. civ., a esprimere il proprio voto nelle decisioni assembleari, ma non perde anche il diritto di controllo sugli affari sociali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2476, cod. civ., sino a che resti parte della compagine societaria in esito al procedimento d'esclusione intrapreso dagli amministratori[11].

[1] Si consideri, inoltre, la possibilità di sostituire i versamenti con una garanzia. Il comma 4 dell'articolo 2464, cod. civ., prevede che *“il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro”*. Tribunale di Roma, 3 settembre 2020, in *Giurisprudenza commerciale*, n. 3/2022, II, pag. 720 e ss., con nota di M. Facci, ha deciso che la sopravvenuta inefficacia o inoperatività della polizza a garanzia del conferimento è assimilabile alla mancata esecuzione dei conferimenti da parte del socio ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 2466, cod. civ.. Qualora l'obbligo di conferimento sia stato assunto in sede di costituzione della società, conclude il giudice romano, e non sia possibile vendere la quota non liberata, l'inefficacia della polizza porterà all'esclusione del socio moroso per l'intera sua partecipazione.

[2] Sul socio moroso cfr. A. Bertolotti, *“Bilancio di s.r.l. impugnato da socio moroso: alcuni spunti di riflessione”*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 8-9/2023, pag. 1866 e ss.; V. Bisignano, *“Impugnazione ed efficacia dell'esclusione del socio moroso da s.r.l. in concordato preventivo, tra vecchio e nuovo diritto della crisi”*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 5/2023, pag. 1109 e ss.; M. Facci, *“L'esclusione del socio moroso: un banco di prova per il principio di unitarietà della quota di s.r.l.”*, in *Giurisprudenza commerciale*, n. 3/2022, II, pag. 733 e ss..

[3] Tribunale di Venezia, 11 aprile 2023, in *giurisprudenzadelleimprese.it*.

[4] Il comma 4 dell'articolo 2466, cod. civ., prevede che *“il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci”*.

[5] Tribunale di Napoli, 28 ottobre 2022, in *giurisprudenzadelleimprese.it*.



^[6] Tribunale di Torino, 19 luglio 2019, in giurisprudenzadelleimprese.it.

^[7] Tribunale di Palermo, 6 luglio 2021, in giurisprudenzadelleimprese.it.

^[8] Tribunale di Roma, 11 ottobre 2023, in giurisprudenzadelleimprese.it.

^[9] Cassazione n. 1185/2020.

^[10] Tribunale di Milano, 23 dicembre 2022, in giurisprudenzadelleimprese.it.

^[11] Cassazione n. 1185/2020.

Si segnala che l'articolo è tratto da “[La rivista delle operazioni straordinarie](#)”.

CASI OPERATIVI

Ipotesi di conferimento a “neutralità indotta”

di Redazione

 **FiscoPratico** La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI** per lo **Studio del Commercialista** [scopri di più >](#)

Omega Spa è formata da 3 persone fisiche (padre e 2 figli).

Il socio Alfa detiene una partecipazione del 42,39% di piena proprietà con il 50,80% di diritti di voto, la maggioranza in sede assembleare è stata ottenuta in forza di un patto di famiglia sottoscritto nel 2018 con vincolo quinquennale di non cessione delle quote di maggioranza.

Il socio Beta ha una partecipazione del 41,34% di piena proprietà con diritti di voto del 49,20%.

Il socio Gamma ha una partecipazione del 16,27% in usufrutto senza diritti di voto.

Il socio Alfa vorrebbe conferire la sua partecipazione del 50,80% con diritti di voto in una *holding* familiare di nuova costituzione con capitale sociale pari a 100.000 euro.

La compagine societaria della *newCo holding* dovrebbe essere formata dal socio Alfa all'85% e amministratore unico, dai 2 figli ciascuno al 5%, nonché la moglie anch'essa al 5%.

Il socio Alfa conferirebbe la partecipazione che detiene in Omega Spa, parte destinata al capitale sociale (85.000 euro) e la differenza a riserva di sovrapprezzo, mentre i 3 soci apporterebbero denaro per complessivi 15.000 euro.

Si chiede se sia applicabile il regime del realizzo controllato di cui all'articolo 177, comma 2, Tuir.

In alternativa all'ingresso immediato nella compagine sociale dei 3 familiari, si chiede a fronte della L. 111/2023, che nella bozza recita “... *nel caso la conferitaria sia partecipata, oltre che dal conferente, da altri soggetti, l'applicabilità del regime di realizzo controllato è subordinato alla circostanza che questi siano familiari del conferente i sensi dell'articolo 5, Tuir*” si possa supporre che in futuro l'ingresso nella compagine sociale della conferitaria di familiari di Alfa possa avvenire con versamento del solo capitale sociale il cui valore fiscale è da ritenere quello del conferente.



[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

Forfettari: la detenzione di partecipazioni in Srl o associazioni

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

[In un precedente approfondimento](#), sono state trattate le **verifiche da effettuare al termine dell'esercizio al fine di capire se il regime è ancora applicabile nell'anno 2025**.

Esiste, però, una verifica da effettuare in corso d'anno: la **detenzione di partecipazioni in società a responsabilità limitata o in associazioni in partecipazione**.

Infatti, l'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 9/E/2019](#), ha affermato che *“la causa ostativa riguardante le partecipazioni in SRL opera, assumerà rilevanza l'anno di applicazione del regime e non l'anno precedente”*.

A tale detenzione deve, però, come indicato dalla lett. d), del [comma 57](#), dell'articolo 1, L. 190/2014, conseguire, in capo al contribuente forfettario, un **controllo diretto o indiretto** della società o dell'associazione in partecipazione.

Inoltre, è necessario che la **società o l'associazione controllata** eserciti **attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili** a quella del socio titolare di partita Iva forfettario.

Ne consegue che **non è possibile ravvisare incompatibilità** nell'ipotesi in cui:

- **la partecipazione, anche di controllo, riguardi una società che svolge un'attività diversa** rispetto a quella svolta dal soggetto;
- **la partecipazione sia minoritaria**, seppur con riguardo ad una **società che svolge un'attività affine a quella svolta dal soggetto**.

In merito alla prima condizione, ossia di partecipazione che comporti un controllo diretto o indiretto, l'Agenzia delle entrate ha precisato che il controllo è presente quando:

- il contribuente, che applica il regime forfettario, **partecipa al 50% + 1, esercitando**, in questo modo, un **controllo dominante nell'assemblea ordinaria** (ma anche del 49%, come da [risposta ad istanza di interpello n. 126/2019](#));
- il **controllo è esercitato in modo indiretto** attraverso altre società ovvero tramite

persone interposte (coniuge e parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo);

- il **controllo** è **esercitato a seguito di particolari condizioni contrattuali**.

In merito alla tipologia di attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella del socio titolare di partita Iva forfettario, **non occorre avere** riguardo unicamente al **codice attività Ateco**.

Infatti, l'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 9/E/2019](#), ha chiarito che occorre avere riguardo alle **attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla Srl o associazione, a prescindere dai codici Ateco dichiarati**.

Inoltre, l'Amministrazione finanziaria ha affermato che *“la riconducibilità diretta o indiretta delle 2 attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualevolta la persona fisica che usufruisce del regime forfettario **effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla Srl direttamente o indirettamente controllata**, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito”*.

Ne deriva che, occorre **porre attenzione al fatto che** il contribuente forfettario **abbia fatturato alla società partecipata**, posto comunque che le **due attività devono considerarsi affini**.

Di conseguenza, non è **possibile ravvisare la riconducibilità diretto o indiretta** se:

- il **contribuente forfettario non fattura** alla società partecipata;
- il contribuente forfettario **fattura alla società partecipata**, ma i **costi sono da considerarsi interamente indeducibili**;
- il contribuente forfettario fattura alla società partecipata, ma **l'attività è diversa sulla base dell'effettiva collocazione Ateco di tale attività**.

ACCERTAMENTO***La nuova procedura di sottoscrizione dei pvc***di **Gianfranco Antico**

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

L'articolo 60-ter, introdotto dal D.Lgs. 13/2024, con una affermazione di principio, al comma 1, prevede che **tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni**, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati **direttamente dal competente ufficio**, con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 68/2005, anche **in deroga all'[articolo 149-bis, c.p.c.](#)**, e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta **non compatibili con quelle di cui al presente articolo**:

a) se **destinati a pubbliche amministrazioni** e a gestori di pubblici servizi, al domicilio digitale risultante dall'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all' **articolo 6-ter del codice di cui al D.Lgs. 82/2005**;

b) se **destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali** sono inseriti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all' articolo 6-bis del codice di cui al D.Lgs. 82/2005, al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un **diverso indirizzo nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche**, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), di cui all' articolo 6-quater del codice di cui al D.Lgs. 82/2005, ovvero nell'Indice dei **domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA)**;

c) se **destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al D.Lgs. 82/2005** al domicilio digitale professionale risultante dall'Indice di cui all'articolo 6-quater di cui al medesimo codice o, in mancanza, **all'unico domicilio digitale ivi presente**;

d) se **destinati ai soggetti che hanno eletto il domicilio digitale speciale**.

In questo contesto, in forza di quanto disposto **dall'[articolo 38-bis, D.P.R. 600/1973](#)**, il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. 372380/2024** ha disciplinato la **procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività**

amministrative di verifica, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, **dal contribuente**.

In particolare, i **processi verbali redatti** dal personale dell'Agenzia delle entrate nel corso o al termine delle attività amministrative di controllo fiscale **possono essere sottoscritti con la firma digitale. Il contribuente, o il suo delegato, può, a sua volta, sottoscrivere il processo verbale mediante firma digitale se ne è in possesso ovvero con firma autografa.**

Se il contribuente è in possesso di firma digitale il processo verbale viene inviato dalla casella di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo (e-mail) all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del contribuente (e-mail), o del suo delegato. **Successivamente alla sottoscrizione digitale, il contribuente, o il suo delegato, provvede alla trasmissione del processo verbale all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo.** Al momento della ricezione del processo verbale digitalmente sottoscritto dal contribuente, o dal suo delegato, **i verificatori provvedono ad apporre la firma digitale sul documento, verificandone la formale integrità rispetto a quello originariamente trasmesso.** Il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni digitali necessarie, viene, quindi, protocollato e trasmesso al domicilio digitale del contribuente iscritto negli elenchi pubblici, di cui agli [articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del D.Lgs. 82/2005](#) (Codice dell'Amministrazione Digitale – di seguito CAD). In alternativa, il contribuente **sprovvisto di indirizzo PEC può chiedere la trasmissione del processo verbale all'indirizzo PEC del proprio delegato.** Nei casi in cui il contribuente, dotato di firma digitale, risulti sprovvisto di un indirizzo PEC presente in pubblici elenchi, o non richiede la trasmissione del processo verbale all'indirizzo PEC del proprio delegato, **i verbalizzanti procedono mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o tramite raccomandata A/R della copia conforme analogica, munita del contrassegno elettronico, previsto dall'[articolo 23, comma 2-bis, CAD.](#)**

Se invece il contribuente non è in possesso di firma digitale, il processo verbale può essere firmato in modalità analogica. A tal fine il processo verbale deve essere stampato e consegnato nelle mani proprie del destinatario. A seguito dell'apposizione della firma autografa del contribuente, o del suo delegato, sul processo verbale, il **personale dell'Agenzia delle entrate incaricato del controllo** produce una copia informatica del documento analogico, attestandone la conformità, come previsto dalle **"Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici"** dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), e apponendo la firma digitale. Il documento così formato **costituisce l'originale informatico**, che completo di tutte le sottoscrizioni necessarie, viene sempre **protocollato e dopo consegnato al contribuente, o al suo delegato, con contrassegno elettronico, apposto ai sensi dell'[articolo 23, comma 2-bis, CAD.](#)**

Nei casi di **rifiuto di sottoscrizione del processo verbale** da parte del contribuente, o del suo delegato, i funzionari incaricati **ne danno evidenza nello stesso processo verbale**, indicandone i motivi, e possono comunque procedere alla sottoscrizione digitale del documento e alla consegna dello stesso. Nelle ipotesi in cui il contribuente, o il suo delegato, **rifiuta la consegna**



del processo verbale nelle proprie mani, i verificatori procedono all'invio della copia analogica del processo verbale informatico con contrassegno elettronico **mediante raccomandata A/R** al domicilio fiscale del contribuente ovvero con trasmissione del **documento informatico originale tramite PEC** al domicilio digitale **iscritto negli elenchi pubblici di cui agli [articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, CAD](#)**.

Quando un dividendo è paradisiaco? Tutti gli esami da fare ...

di **Ennio Vial**

Master di specializzazione

Fiscalità internazionale in pratica 2025

Il punto dopo la riforma

Scopri di più

[In un precedente intervento](#), abbiamo esaminato i **controlli di fine anno** relativi alla disciplina *controlled foreign companies*. Connessi a questi, vi sono anche i **controlli per valutare se un dividendo può dirsi paradisiaco o meno**.

In questa sede, esaminiamo se **un dividendo può essere “battezzato” come soggetto a tassazione ordinaria** o, diversamente, deve essere considerato **come paradisiaco**. Non entriamo, tuttavia, nel merito di quale sia la **tassazione dei dividendi ordinari e di quelli paradisiaci**. Tuttavia, è appena il caso di ricordare come i dividendi ordinari percepiti da persone fisiche private sono generalmente **soggetti alla tassazione sostitutiva del 26%** mentre, se **percepiti da società di capitali**, concorrono alla base imponibile per il **5% del loro ammontare**.

Diversamente, i **dividendi paradisiaci**, pur con precisazioni e casi particolari da esaminare, concorrono a tassazione **per l'intero ammontare** e **non scontano mai le imposte sostitutive del 26%**.

Come enunciato, in questa sede intendiamo verificare quelli che sono i **controlli da operare in relazione ai dividendi percepiti nel 2024 o agli utili maturati nel 2024** per valutarne la **loro natura futura in occasione della distribuzione**. In prima battuta, possiamo osservare come il dividendo, per essere promosso e conseguire lo status di “dividendo White”, deve superare un **primo esame che potremmo inquadrare un po' come l'esame di giugno**.

Il primo test da compiere è il cosiddetto **test del [comma 1007](#)**.

L'[articolo 1, comma 1007, L. 205/2017](#), prevede che se **un utile è White nel momento in cui matura**, in base alle regole vigenti pro tempore, **quell'utile sarà per sempre White**, anche se distribuito in un momento in cui la società è paradisiaca.

Questa precisazione ci può servire per analizzare la **natura dei dividendi percepiti nel 2024** e poter affermare, quindi, che se questi **sono maturati in un momento in cui la società era White**, questi dividendi **sono soggetti a tassazione ordinaria**. La precisazione, inoltre, ci consente anche di battezzare **gli utili maturati nel 2024**. Quindi, se il 2024 si chiude come **anno White**,

quegli utili saranno etichettati come **utili soggetti a tassazione ordinaria**, a prescindere dal momento in cui verranno distribuiti.

Il [comma 1007](#), tuttavia, non stabilisce quale sia la **sorte degli utili che maturano in periodi black**. In altre parole, **non si può affermare che se la società è black nell'anno in cui l'utile matura, quell'utile sarà per sempre black**. Il [principio di diritto n. 17/2019](#) ha statuito che, in questo caso, si devono svolgere i due “esami di riparazione di settembre” contenuti nella [circolare n. 35/2016](#).

Si badi che i due esami vanno approcciati **solo da chi non ha superato il test del 1007** e devono essere **superati entrambi**: la bocciatura anche in uno solo di essi comporterà **la natura paradisiaca del dividendo**.

Il primo test di riparazione consiste nel valutare, con le regole vigenti al momento della percezione, **la natura del Paese estero**.

Pertanto, nel 2024, in caso di partecipazione di controllo, si dovrà avere riguardo **al livello di tassazione effettiva del Paese estero**. Se ci sono le condizioni per applicare la tassazione effettiva del 15%, ossia il **nuovo criterio introdotto dal D.Lgs. 209/2023**, i conteggi risulteranno semplificati.

Se, invece, **ciò non è possibile**, si dovrà fare il confronto tra **la tassazione effettiva estera e la corrispondente tassazione effettiva italiana** su quel reddito e valutare se quella estera è **almeno pari alla metà di quella teorica italiana**.

In caso di assenza di controllo, le regole sono analoghe solo che, in luogo della tassazione effettiva, si ha riguardo alla **tassazione nominale**.

Qualora il primo esame di riparazione **non sia superato**, l'analisi si può ritenere conclusa; il dividendo verrà **battezzato come dividendo paradisiaco** e conseguente **tassazione integrale**.

Diversamente, qualora il **primo esame di riparazione sia superato**, si deve passare al secondo: si deve tornare nuovamente a valutare **l'utile al momento della maturazione**, come abbiamo fatto con il test del [comma 1007](#), solo che, mentre per il test del [comma 1007](#) abbiamo giudicato l'anno di maturazione con le regole vigenti pro tempore, nell'esame di riparazione di settembre, **l'anno di maturazione dell'utile verrà giudicato con le regole esistenti al momento della percezione**, per cui ragionevolmente si dovrà avere riguardo **al livello nominale di tassazione**, in ipotesi di assenza di controllo, oppure al livello effettivo di tassazione, in caso di presenza di controllo. Riteniamo che, sussistendone le condizioni, anche in questo caso si possa avere **riguardo alla tassazione effettiva del 15%**.

Questi aspetti e molti altri verranno approfonditi nel percorso **fiscalità internazionale in pratica 2025** programmato a partire dal **prossimo mese di gennaio 2025**.

LA LENTE SULLA RIFORMA

La nuova disciplina della cessione di quote professionali

di Luciano Sorgato, Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Riforma del reddito di lavoro autonomo e novità Legge di Bilancio

Scopri di più

Tra le **numerose modifiche che vengono introdotte dal Decreto lres/lrpef n. 192/2024** (entrata in vigore il 31.12.2024) alla disciplina del **reddito da lavoro autonomo**, vi è anche un **passaggio dedicato alla disciplina fiscale della cessione di quote di società semplici professionali o associazioni professionali**, cioè soggetti di cui all'[articolo 5, comma 3, lettera c\), Tuir](#). Lo scenario normativo, che prima del Decreto lres/lrpef era notevolmente frammentario, è oggetto di un **intervento di modifica radicale** che riguarda l'articolo 17, lett. g ter), Tuir. La norma citata prevede la possibilità di **optare per la tassazione separata delle somme incassate** a seguito di cessione della clientela o elementi immateriali da parte del professionista, **laddove l'incasso di dette somme avvenga in unica soluzione**.

A fianco di tale opzione, viene introdotta ex novo una **seconda ipotesi di scelta**, ossia la **possibilità di optare per la tassazione separata**, laddove venga **ceduta la partecipazione in associazione professionale** o società semplice, ma nel solo caso in cui **il corrispettivo della cessione venga percepito**, anche in più rate, **nel medesimo periodo d'imposta**. La norma nella versione del Correttivo in bozza citava, in modo ampio, **società o enti riferibili alla attività artistica o professionale** e, quindi, sembrava comprendere anche **partecipazioni in società commerciali costituite nella forma di Stp** (o altre società similari per l'esercizio dell'attività professionale come, ad esempio, le **Sta per esercizio di attività forense**). Invece, nella versione definitiva, vi è una precisazione importante: **il ricorso alla tassazione separata è possibile solo per la cessione di partecipazioni in associazioni o società che producono reddito da lavoro autonomo**, e da ciò si può concludere che, per la cessione di partecipazioni in società commerciali che svolgono attività da lavoro autonomo, ma producono reddito d'impresa, **non sia possibile accedere alla scelta della tassazione separata**, ma sia applicabile solo **l'ordinario capital gain**. Diversamente, nel caso di **cessione di quota di società semplice** o associazione resta da capire se, **oltre al regime di tassazione separata**, sia applicabile anche il **capital gain**.

Ciò in quanto nell'attuale [articolo 67, lett c\) e c bis, Tuir](#), è **venuta meno l'esclusione** prima prevista per le associazioni e società semplici professionali. Quindi, letteralmente il capital gain, dopo le modifiche del Correttivo, si applica alla **cessione di quote di società**, di cui all'[articolo 5, comma 3, lett. c\), Tuir](#), che comprendono anche **le associazioni professionali e le società semplici professionali**.

Il dubbio è lecito, poiché l'abrogazione avvenuta nell'[articolo 67, Tuir](#), della esclusione sopra citata potrebbe essere letta come una **modifica normativa di semplice coordinamento**, conseguente **all'inclusione nel reddito da lavoro autonomo** (a tassazione separata) della cessione delle partecipazioni in questione, e ciò anche in **relazione alla nuova omnicomprensività del reddito da lavoro autonomo**. Se si propende per la tesi della omnicomprensività del reddito da lavoro autonomo, allora si concluderà che anche il corrispettivo per la cessione di quota **rientra nel reddito da lavoro autonomo** (quando non si opti per la tassazione separata sia per scelta, sia per impossibilità, basti pensare al corrispettivo incassato in più anni).

Ora, fermo restando che dagli atti accompagnatori del Decreto (Relazione Illustrativa e Analisi tecnica delle modifiche), appare **chiara la volontà di ricomprendere** nel reddito da lavoro autonomo il **corrispettivo per la cessione di quote di società semplici** ed associazioni professionali, occorre segnalare le incongruenze che, a parere di chi scrive, si generano con **questa scelta normativa**. Anzitutto, vi è un primo argomento di carattere strettamente giuridico : cedendo una quota di partecipazione in società viene incassata una **somma che è strettamente correlata al titolo** (partecipazione in società), quindi ad **un bene immateriale detenuto da un certo soggetto**; ebbene, quest'ultimo, cedendo la partecipazione, **cede una serie di diritti e di doveri correlati intrinsecamente al titolo stesso** e come tali produttivi di un reddito che ha più le **sembianze di un realizzo patrimoniale** (quindi finanziario da *capital gain*) che di un **reddito professionale**.

Tutto ciò specie nella ipotesi di cessione di quote di SS Stp **eseguita da socio non professionista**. Inoltre, inserendo le **somme in questione nel reddito da lavoro autonomo ordinario** (pensiamo sempre all'ipotesi di un incasso diluito in più anni che rende impossibile la tassazione separata) avremmo **un reddito pari al corrispettivo lordo**; conclusione che sembra del tutto irrazionale, specie per un **cedente che ha acquistato la quota a titolo oneroso**, per il quale sarebbe lecito attendersi una **tassazione sul differenziale costo/prezzo di cessione** e non una **tassazione sulla somma integrale**. Va sottolineato che **non è prevista una disciplina transitoria** che in qualche modo tuteli chi ha acquistato la partecipazione in tempi recenti e questo aspetto, se si aggiungono le **incertezze sul fronte della decorrenza della nuova disposizione**, delinea un **quadro generale non molto razionale**.

Inoltre, se bisogna considerare compreso nel reddito da lavoro autonomo il corrispettivo per la cessione della quota, occorre, poi, accettare che **per chi acquista la quota il costo è spesabile e deducibile per cassa**, il che creerebbe una **iniqua differenza con l'ipotesi di acquisto dello studio professionale** che nella versione finale del correttivo può essere **dedotto solo in 5 anni**, a meno di **non considerare deducibile in 5 anni anche l'acquisto della quota**, il che, però, **non appare scritto da nessuna parte**.

Infine, va sottolineato che **il reddito professionale**, nel caso di attività condotta da uno Studio associato (società semplice) **è prodotto dalla società ed assegnato per trasparenza ai soci**. Se un socio privo di partita Iva cede la quota, come potrà dichiarare un proprio reddito professionale **non avendo titolo per compilare il quadro RE** (sempre nella ipotesi di

impossibile ricorso alla tassazione separata) e **non potendo comparire nel quadro RH** per reddito assegnati dalla società, dato che egli potrebbe non essere più socio al fine esercizio? ed Anche **se fosse socio la società dovrebbe attribuirgli un reddito “speciale” e diverso da quello che a lui deriverebbe dalla quota di partecipazione residua**, il che appare veramente strano. Per tacere della posizione di chi acquista la quota e che vede attribuito dalla società un quadro RH che dovrà essere integrato per inserire il costo (o la quota annuale dello stesso), a meno di **non considerare il costo come deducibile dalla società**, il che costituirebbe **un assurdo giuridico**, cioè un **soggetto societario che deduce il costo di acquisto “di azioni proprie”** con un esborso finanziario eseguito dal socio e non dalla stessa società.

Uno scenario veramente poco razionale che **sarebbe risolto considerando che la cessione delle quote professionali** come un reddito “diverso” da capital gain; ipotesi, dal punto di vista strettamente letterale, **tutt’altro che fuori luogo**. Del resto, il **principio di omnicomprensività si applica anche nel reddito d’impresa**, ma ciò non toglie che cedendo una partecipazione in una snc, il reddito ritratto tenga conto del fatto che è ceduto un titolo e, quindi, viene **ricondotto alla tassazione da capital gain**. Un simile approccio dovrebbe essere statuito **anche per la cessione di quote di società semplici**, per cui è auspicabile (anche se ahimè poco probabile) un ripensamento del legislatore.

Magro Associati ed Euroconference: obiettivo revisione legale

di Redazione



Euroconference presenta la partnership con Magro Associati, specializzato nei settori della revisione legale, *tax compliance & litigation* e operazioni straordinarie.

La collaborazione consentirà lo sviluppo di una nuova **iniziativa editoriale e formativa dedicata alla revisione legale delle PMI.**

Un intenso programma, che si propone di fornire ai professionisti del settore strumenti e conoscenze avanzate per affrontare l'incarico di revisore.

Obiettivi della iniziativa

L'obiettivo principale della *partnership* è offrire un percorso informativo e formativo di qualità che coniughi teoria e pratica, grazie alla sinergia tra l'*expertise* di Magro Associati e l'esperienza didattica ed editoriale di Euroconference.

Ogni mese per 2 anni Studio Magro Associati elaborerà un contributo editoriale dedicato alle questioni operative che si incontrano durante lo svolgimento dell'incarico di revisione.

Ma non solo!

Dalla collaborazione nascerà nel 2025 il **Master Revisore Contabile**, un programma formativo intensivo di 40 ore accreditate, in cui i migliori relatori di Studio Magro Associati e del Centro Studi Tributari Euroconference alterneranno lezioni frontali, laboratori, casistiche, per offrire ai partecipanti una esperienza formativa dalle solide basi scientifiche e al contempo pratica e appagante.

Partnership Strategica



*“Lavorare insieme a Studio Magro Associati ci consente di creare un programma che offra strumenti pratici per affrontare le sfide quotidiane del settore”, afferma **Camilla Pedron**, head of Euroconference. “Con questa sinergia, vogliamo dare un contributo significativo alla crescita professionale della comunità dei Revisori legali”.*

Costantino Magro, partner di Magro Associati, esprime l'apprezzamento per la iniziativa in cui viene coinvolto lo Studio con i suoi collaboratori, evidenziando come *“le competenze multidisciplinari del Dottore commercialista e del Revisore legale, se integrate nel singolo o nel team di lavoro, possono contribuire alla soluzione dei casi più complessi”.*